



CITTA' DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 27/04/2023

Modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 29/04/2025

Modificato con deliberazione consiliare n.36 del 28/07/2026

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Superficie imponibile ai fini della TARI
- Art. 8. Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esenzione/Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 10. Determinazione della tariffa
- Art. 11. Articolazione della tariffa
- Art. 12. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 13. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 14. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 15. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 17. Scuole statali
- Art. 18. Tassa giornaliera
- Art. 19. Servizi a pagamento

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 21. Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 22. Riduzioni della tassa per utenze domestiche con disagio socio-economico
- Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Art. 24. Riduzioni per i produttori di rifiuti urbani avviati al riciclo
- Art. 25. Agevolazioni
- Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 27. Obbligo di dichiarazione
- Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 29. Attività di controllo, accertamento, sanzioni e interessi
- Art. 30. Versamenti e rateazioni
- Art. 31. Rimborsi, compensazioni, reclami e altre richieste
- Art. 32. Riscossione coattiva
- Art. 33. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 34. Entrata in vigore
- Art. 35. Clausola di adeguamento

Art. 36. Trattamento dei dati personali

Allegati

all. A: Categorie di utenze non domestiche

all. B: Classificazione analitica utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i. e alla deliberazione n. 15/2022 di ARERA.
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti (origine "non domestica"), simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, posto che le attività non elencate nell'allegato L-quinquies, ma ad esse simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) e e).

5. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non conferibili al servizio comunale ma da trattare secondo legge:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;
- g) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività sanitarie se diversi da quelli urbani;
- h) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i) i veicoli fuori uso.

Articolo 3 **Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato ed altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare epizoozie e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4 **Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 **Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio e catastale;
 - b) aree scoperte, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) aree operative scoperte o parzialmente coperte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali adibiti a civile abitazione e loro pertinenze; mentre per utenze non domestiche, tutti i restanti locali ed aree soggette al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte non operative delle attività economiche.

5. Si considerano assoggettabili tutti i locali predisposti all'uso anche di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati almeno di una utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo è qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7

Superficie imponibile ai fini della TARI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.
2. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:

- per le **utenze domestiche**, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc. ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc. purché di altezza superiore a ml 1,5);
- per le **utenze non domestiche** sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.

3. La superficie per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Nel caso di unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla superficie a tal fine utilizzata è quella prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 8

Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essicazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;

c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas); l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;

d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50; i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;

e) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;

f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;

g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

i) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

j) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.

Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.

3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:

a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

b) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 9

Esenzione/Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 comma 1, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Non sono pertanto soggette alla tariffa:

a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali o pericolosi. Di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi, ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che in base alle norme e ai regolamenti vigenti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Rimangono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi;

c) le superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile;

d) i locali e le aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante);

e) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

2. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.

3. Nelle ipotesi in cui vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, anche perché non delimitate in via permanente, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie, su cui l'attività legata alla produzione promiscua è svolta, percentuali di abbattimento fino al 50%.

4. Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono:

a) commi 1 e 2: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali o pericolosi;

b) commi 3: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici occupate indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa ambientale in materia di rifiuti);

c) produrre, entro il termine di presentazione del modello MUD, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice EER.

5. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10

Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.

2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di

ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.

3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.

4. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggu versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.

5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato, nella misura percentuale deliberata dalla provincia, sull'importo del tributo.

Art. 11

Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macro classi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.

2. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 12

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Art. 13

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 14

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero o nell'ambito del territorio nazionale e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 (una unità). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Nel caso di svolgimento di attività di Bed & Breakfast o affittacamere, non avente carattere imprenditoriale (senza partita iva), la tassa è calcolata sulla base della superficie dei locali utilizzati per uso domestico in via esclusiva o prevalente e con riferimento ai componenti anagrafici della famiglia mentre la superficie restante, ovvero quella destinata in via esclusiva o prevalente all'attività di Bed & Breakfast o affittacamere, è assoggettata alla tariffa per utenze domestiche con riferimento ad un numero di componenti pari al numero dei posti letto autorizzati.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 30 del presente regolamento, le variazioni intervenute successivamente all'emissione del ruolo avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno solare successivo.

Art. 15
Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kc.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kd.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 16
Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, in tal caso sarà necessario presentare distinte denunce.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, come già indicato al precedente articolo 7, c. 5.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 17
Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 18

Tassa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotto da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo fino al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
7. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Art. 19 ¹

Servizi a pagamento

1. Per il servizio di raccolta domiciliare frazione vegetale, a domicilio, con frequenza settimanale, per il periodo marzo - novembre è prevista la fornitura di un contenitore carrellato da 240 litri, fornito in comodato d'uso, da restituire al termine del servizio.
2. Il costo del servizio è pari a €. 50,00 (cinquanta/00) per il primo anno e di €. 35,00 (trentacinque/00) per gli anni successivi. In caso di necessità è possibile richiedere bidoni aggiuntivi al costo di €. 25,00 (venticinque/00) cadauno all'anno. Ogni utenza può avere al massimo tre bidoni in totale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tassa si applica in misura ridotta nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

¹ Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 28/07/2026

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 50% sulla parte variabile;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 50% nella parte variabile.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% sulla parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. L'istanza dovrà essere corredata da dichiarazione attestante il consenso a permettere l'accesso presso la sede da parte degli incaricati del soggetto gestore/Comune al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 21

Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 3 La quota variabile della tariffa è ridotta del 70% per le aree e i locali, utilizzati a fini istituzionali dallo Stato, dalla regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia, dal Comune di Palazzolo sull'Oglio;²-da enti previdenziali pubblici.
4. La quota variabile della tariffa è ridotta del 70% per i locali e le aree ad uso scolastico occupati dai soggetti di cui al comma precedente o da soggetti privati per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate a quelle pubbliche. La medesima riduzione si applica alle sedi di associazioni non aventi fini di lucro e non esercitanti attività commerciali nei locali condotti.

Art. 22

Riduzione della tassa per utenze domestiche con disagio socio-economico³⁴

1. Con delibera 355/2025/R/rif, ARERA ha definito le modalità operative necessarie a consentire l'erogazione del bonus sociale rifiuti, previsto dall'articolo 57-bis, comma 2, del Decreto Legge 124/2019 e istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 24 del

² Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 28/07/2026

³ Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 29/04/2025

⁴ Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 28/07/2026

21/01/2025. L'Allegato A della delibera 355/2025/R/rif costituisce il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR).

2. Il bonus sociale rifiuti è rivolto ai contribuenti TARI, utenze domestiche, che si trovano in una situazione di disagio economico attestato dall'INPS sulla base della DSU presentata da uno dei componenti il nucleo familiare e prevede una riduzione del 25% della TARI dovuta, al lordo delle componenti perequative e al netto di ulteriori voci di costo rientranti nell'avviso di pagamento (addizionale provinciale, costo per il servizio della frazione vegetale, iva, ecc.).

3. L'agevolazione è valida dal 1° gennaio 2025, con decurtazione negli avvisi di pagamento 2026, ed è destinata unicamente agli utenti con un ISEE fino a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli a carico. A partire da 01/01/2026 la soglia importi ISEE per famiglie con massimo 3 figli a carico è stata innalzata a 9.796 euro e mantenuta fino a 20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli a carico. Per gli anni successivi si rimanda a quanto verrà disposto di volta in volta da ARERA.

4. L'agevolazione è riconosciuta automaticamente, senza necessità di richiesta, così come avviene per i bonus relativi alle utenze acqua, luce e gas.

5. Il bonus è da riconoscersi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di attestazione ISEE, sulla prima rata utile o mediante rimessa diretta; nel caso di incapienza il residuo del bonus viene riconosciuto sulla rata di saldo.

6. Ai fini della corresponsione del Bonus i soggetti beneficiari devono essere in regola con i pagamenti pregressi, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente. Negli importi pregressi vengono esclusi quelli in riscossione coattiva. In caso di irregolarità nei pagamenti il Comune può trattenere l'importo del bonus a compensazione dell'importo insoluto trascorsi 40 giorni dall'invio di un sollecito di pagamento effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, in cui si informa l'utente che l'agevolazione spettante verrà trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto.

7. ARERA specifica che la quantificazione dell'agevolazione del bonus sociale rifiuti deve essere effettuata prima dell'applicazione di qualsiasi altra agevolazione promossa a livello locale. (al lordo).

8. Per quanto non trattato si rimanda a quanto previsto nella delibera 355/2025/R/rif e nel TUBR.

Art. 23

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo, bensì alla corresponsione della sola parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare all'ufficio ecologia del Comune, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, con l'indicazione dei quantitativi e della tipologia di rifiuto. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire, per il recupero, al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via pec, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.

Art. 24

Riduzioni per i produttori di rifiuti urbani avviati al riciclo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati i propri rifiuti urbani, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa a consuntivo.

2. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per "riciclo" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

3. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per "recupero" si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

4. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero di materia" si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.

5. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all'allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

6. La riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo ed è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti Kd previsti dal Comune per la specifica attività. percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia superiore ovvero pari o inferiore a 0,5. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del

gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 70% della quota variabile.

7. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, compilando apposita dichiarazione contenente i formulari di trasporto relativi ai rifiuti recuperati debitamente controfirmati e adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al recupero. La riduzione opera di regola mediante rimborso del maggior tributo pagato a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

Art. 25 **Agevolazioni**

1. Viene concessa la riduzione del 50% sull'intera tariffa ai pubblici esercizi che, esistenti alla data di approvazione del presente regolamento e che abbiano in uso apparecchi elettronici autorizzati dai Monopoli di Stato utilizzati come slot machine o lotterie istantanee (video lotterie, VLT), li disattiveranno con contestuale rinuncia per gli anni successivi e in ogni caso fino a revoca espressa.

2. Per le nuove attività la riduzione di cui al 1° comma verrà concessa previa dichiarazione di rinuncia all'installazione dei sopraccitati apparecchi con validità per i cinque anni successivi. Detta riduzione vale solo per quelle attività, la cui ubicazione sul territorio prevede la possibilità di installazione secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regione Lombardia n. 1274/2014⁵.

3. A decorrere dal 2026 viene concessa dall'amministrazione una agevolazione per la durata di tre anni a chi si iscrive per la prima volta alla TARI che, al momento della iscrizione ha una età inferiore uguale a 35 anni. Le utenze interessate sono quelle iscritte dal 01/01/2024, quindi i nati dal 1989; dal 1990 per il 2025, dal 1991 per il 2026 e così via.

4. L'agevolazione consiste nella riduzione del 50% della parte variabile delle utenze domestiche dei nuclei familiari residenti, iscritti alla TARI, con ISEE (in corso di validità) con importo non superiore a 30.000 Euro che risultino proprietari o in affitto (esclusi contratti di comodato o altro diritto reale di godimento).

5. Per il riconoscimento della agevolazione chi è interessato deve presentare annualmente apposita domanda entro il 15/11/2026 (termine perentorio) all'ufficio protocollo o all'ufficio TARI del comune, personalmente o a mezzo mail, avendo cura di allegare l'ISEE in corso di validità.

6. Le risorse utili per finanziare il bonus under 35 sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo vengono concesse solo a chi è in regola con i pagamenti pregressi⁶.

Art. 26 **Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni sulla parte variabile, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

⁵ Comma 1 e 2 modificati con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 28/07/2026

⁶ Commi dal 3 al 7 aggiunti con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 28/07/2026

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 27

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come desunto dalla documentazione acquisita.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro trenta giorni al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile on line attraverso lo sportello telematico.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione di attivazione, di variazione o cessazione deve contenere:

Utenze domestiche:

- a) generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;

- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche:

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c) generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f) data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

4. Entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione di attivazione, di variazione o di cessazione, il Comune deve dare riscontro all'utente mediante una risposta, preferibilmente a mezzo mail, nella quale comunica al contribuente il riferimento alla richiesta presentata, il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data di decorrenza dell'attivazione, della variazione o della cessazione.

5. La cessazione dell'occupazione, detenzione, possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ecc.).

6. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

7. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

8. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, se conformi con quanto previsto all'art. 22 del presente Regolamento.

9. Per richiedere informazioni è possibile contattare l'ufficio tributi - Sportello TARI nonché il numero verde dedicato istituito a decorrere dal 01/01/2023.

10. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29

Attività di controllo, accertamento, sanzioni e interessi

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.

2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

5. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.

7. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione e degli interessi nella misura prevista dalla legge⁷. Qualora il pagamento avvenga entro 60 gg. dalla notifica, saranno disapplicate sia le sanzioni che gli interessi.

8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.

9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

⁷ Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2025

10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
11. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
12. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
13. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
14. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
15. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 30 **Versamenti e rateazioni**

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 30 settembre e 16 dicembre, salvo diversa deliberazione della Giunta comunale relativamente alla specifica annualità.
Il pagamento può essere eseguito in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 5,00.
5. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.
6. Il Comune garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate dell'avviso di pagamento:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, segnalati dall'Ufficio dei servizi sociali comunali;

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

7. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

8. L'importo della singola rata da pagarsi secondo le scadenze concordate non potrà comunque essere inferiore ad una soglia minima pari a 50 euro.

9 La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento in unica soluzione riportato nel documento di riscossione.

10. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate saranno maggiorate degli interessi di dilazione al tasso legale vigente e saranno rivalutabili, nel corso del piano di rateizzazione, secondo le modifiche apportate allo stesso tasso.

11. La rateazione decade automaticamente nel caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione.⁸.

Art. 31

Rimborsi, compensazioni, reclami e altre richieste

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'istanza

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 28 comma 13, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare possono essere oggetto di compensazione con le somme dovute a titolo di TARI dal contribuente al Comune stesso, mediante la presentazione di apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune, compilabile on line o presso gli sportelli fisici dell'ente.

4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dell'articolo 29 comma 4 del presente regolamento.

5. Il contribuente può presentare una richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati utilizzando il modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune, compilabile on line o presso gli sportelli fisici dell'ente.

6. Qualora sia verificata l'esistenza di un credito a seguito della richiesta scritta di rettifica da parte del contribuente, l'ufficio tributi procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, adottando una delle seguenti modalità:

a) con detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) con rimessa diretta, se l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato.

7. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, pari a sessanta (60) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Comune della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.

8. Il contribuente può presentare una richiesta di informazioni o un reclamo scritto mediante apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale del Comune, compilabile on line o presso gli sportelli fisici dell'ente.

⁸ Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2025

9. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare la richiesta di rettifica degli importi addebitati o il reclamo scritto senza l'apposito modulo, purché la comunicazione contenga le medesime informazioni presenti nel modulo.

10. Il tempo di risposta motivata alle richieste di informazioni o al reclamo scritto pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Comune della richiesta dall'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.

11. Qualora l'utente indichi nella propria richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, di reclamo scritto o di richiesta di informazioni, un recapito di posta elettronica, il Comune utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Art. 32 **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente con le modalità previste dalla normativa vigente, in particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 35,00 (trentacinque) con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

3. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute sulla base della normativa vigente.

Art. 33 **Contenzioso**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento generale delle entrate comunali, il contraddittorio preventivo in conformità all'art. 6-bis della Legge n. 212/2000 e s.m.i. nella quale sono dettagliatamente specificati gli ambiti di applicazione e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso.⁹.

⁹ Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2025

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF /secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 35

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del seguente atto.

Art. 36

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto dell'art. 13, del Regolamento europeo n. 679/2016, e s.m.i. denominato “regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR).

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie e uffici
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALLEGATO B

Classificazione analitica utenze non domestiche

Classe 1 - Associazioni, biblioteche, musei, scuole

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Associazioni per la promozione e la difesa dell'ambiente e dei diritti degli animali
Oratori parrocchiali e luoghi destinati ad ospitare attività analoghe
Scuole di ballo
Sale da gioco
Sale da ballo e divertimento
Musei e gallerie private
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole del preobbligo private
Asili nido
Centri di assistenza alle persone diversamente abili
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative gestite da soggetti privati.
Centri di istruzione e formazione lavoro

Classe 2 - Cinematografi e teatri

Cinema
Teatri
Teatri parrocchiali
Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
Locali destinati a congressi convegni

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere anche se a servizio di attività economiche che si svolgono in altre sedi
Autorimesse e locali ad esse collegate (spogliatoi, uffici, magazzini) a servizio di attività che svolgono trasporto di merci e persone
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzino deposito di corrieri/spedizionieri e locali ad essi collegati (uffici, spogliatoi)
Magazzini deposito di stoccaggio materiali edili senza vendita e uffici collegati
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di spurgo e locali collegati (spogliatoi, uffici)

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento delle attività di trivellazione/ perforazione e locali collegati (spogliatoi, uffici)

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di disinfestazione, manutenzione idranti, estintori, e porte tagliafuoco e locali collegati (spogliatoi, uffici)

Magazzini adibiti allo stoccaggio dei pavimenti in legno (parquet) o in materiali diversi dal legno

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività distribuzione automatica di alimenti e bevande

Magazzini e locali ad essi collegati adibiti allo stoccaggio per la successiva distribuzione nei centri vendita esterni di generi misti (alimentari e non)

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di pulizia e disinfestazione

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività autotrasportatore

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di manutenzione del verde

Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di manutenzione di impianti di cogenerazione e locali collegati (spogliatoi, uffici)

Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio e locali ad essi collegati

Campi da tennis

Piscine

Bocciodromi e simili

Palestre ginnico sportive

Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva

Distributori carburanti

Aree scoperte distributori carburante

Campeggi

Classe 5- Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Classe 6 - Esposizioni, autosaloni

Saloni o locali finalizzati all'esposizione di autovetture anche se l'attività di vendita si svolge in altra sede

Saloni esposizione in genere (es. mobili)

Esposizione di monumenti funebri e locali ad essa collegati

Gallerie d'asta

Classe 7 - Alberghi con ristorante

Classe 8 - Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù

Foresterie

Alberghi diurni e simili

Alberghi

Locande

Pensioni

Affittacamere e alloggi

Residences

Case albergo

Bed and Breakfast

Aree scoperte in uso

Classe 9 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani

Pensione per cani

Case di cura e riposo

Case per ferie

Colonie

Caserme e carceri

Collegi ed istituti privati di educazione

Collettività e convivenze in genere

Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Classe 10 - Ospedali

Ospedali

Classe 11 – Uffici e agenzie

Enti pubblici

Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli

Studi di registrazione sonora

Uffici e locali diversi collegati ad attività di gestione delle reti telefoniche

Uffici e locali diversi collegati ad attività di rappresentanza nel settore della carta, cartone e cancelleria

Uffici generici

Studio fotografico, attività di videoediting

Autoscuole

Laboratori di analisi generici

Laboratori di analisi, controlli e studi biologici, microbiologici e chimici per il settore farmaceutico, dei dispositivi medici e dei biocidi.

Laboratori odontotecnici

Agenzie di informazioni commerciali, recupero crediti

Agenzie di viaggio, tour operator , servizi di prenotazione e attività connesse

Attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco

Internet point

Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi

Emittenti radio tv pubbliche e private

Pompe funebri

Laboratori di sviluppo e ricerca di nuovi apparati di telecomunicazione (ponti radio e software ad essi collegati)

Laboratori di sviluppo e ricerca di tecnologie per aeromobili e veicoli spaziali

Servizi di supporto alle imprese

Attività dei call-center e dei customer-service

Attività commissionaria per la vendita di combustibili e prodotti chimici per l'industria

Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso e per corrispondenza di prodotti chimici e tecnici, nastri adesivi

Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di essenze, aromi e composizioni aromatiche per l'industria della profumeria e della cosmetica

Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di macchine per le cave e l'edilizia

Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di carta, cartone, buste

Organizzazioni di convegni e fiere

Attività di noleggio di autoveicoli, beni per uso personale e per la casa, di attrezzature e beni

materiali.

Servizi di vigilanza privata

Attività di mediazione immobiliare

Attività di consulenza e di orientamento scolastico

Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

Attività di pulizia e disinfestazione (pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici, pulizie all'interno di immobili ed altre strutture, pulizie specializzate all'interno e all'esterno degli edifici).

Classe 12 – Banche, istituti di credito e studi professionali

Istituti bancari di credito

Istituti assicurativi pubblici

Istituti assicurativi privati

Istituti finanziari pubblici

Istituti finanziari privati

Attività dei servizi finanziari

Attività delle assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione

Attività delle società di partecipazione (holding)

Attività economiche (finanziarie, assicurative ecc.) di poste italiane

Studi legali

Studi tecnici

Studi commercialisti/ragioneria

Studi medici/sanitari/veterinari

Studi di ingegneria

Studi privati

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie

Magazzini per il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di libri, riviste e giornali

Cartolerie

Abbigliamento

Pelletterie

Pelliccerie

Elettrodomestici

Profumerie

Materiale elettrico

Materiale plastico

Materiale informatico

Semilavorati plastici (lastre, barre, profili e fili di saldatura), tubi e raccordi per tubi, pezzi finiti.

Telefoni

Personal computer, stampanti, fotocopiatrici

Lavanderie

Ferramenta

Erboristerie

Apparecchi radio tv

Articoli casalinghi

Giocattoli
Colori e vernici
Gioiellerie e oreficerie
Bigiotterie
Articoli di ottica
Carte da parati, stucchi e cornici
Articoli sportivi compresi quelli per la pesca
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento (compresa installazione di impianti di condizionamento, raffrescamento, riscaldamento)
Prodotti di profumeria e cosmesi
Chincaglierie
Prodotti per animali
Mobili e macchine per uffici
Ricambi, accessori prodotti petroliferi per auto e natanti, prodotti “auto motive”.
Vendita all’ingrosso con attività previste nella classe e similari
Esercizi commerciali in genere con attività previste nella classe con o senza vendita minuto/ingrosso
Aree scoperte in uso
Magazzini riferiti alla attività di vendita all’ingrosso e/o al dettaglio nella classe e similari

Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Esercizi commerciali non alimentari tra cui:

Edicole giornali
Tabaccherie
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Farmacie
Copisterie
Mini market / bazar non alimentari
Locali di vendita all’ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Strumenti musicali e spartiti
Dischi e videocassette
Tende e tessuti
Tessuti per arredamento e tappeti
Corsetteria, busti ortopedici
Articoli medicali, strumenti di laboratorio
Analizzatori e/o rivelatori di gas
Dispositivi medici per la diagnostica e la chirurgia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. con attività di vendita

Attività di commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di beni durevoli che hanno una superficie complessiva tassabile (vendita, magazzino/deposito, aree scoperte) superiore a 2.500 mq

Vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di beni non alimentari

Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, solarium ecc.

Parrucchieri e barbieri

Servizi di cura per gli animali di compagnia

Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista

Vetraio

Lavanderia a secco

Falegname, produzione di mobili in legno per arredo domestico

Idraulico (riparazione, installazione manutenzione, impianti idraulici, scaldacqua a gas)

Legatore

Tipografo

Tappezziere

Attività di serigrafia

Attività di preparazione alla stampa, fotoincisione

Riparazione calzature e articoli da viaggio

Realizzazione matrici per la stampa di etichette autodesive di carta o plastica

Restauro mobili in legno

Riparazione attrezzature alberghiere

Attività di verniciatura/laccatura di mobili in legno grezzo

Installazioni impianti elettrici, automazione macchinari, robotica

Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori

Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari

Attività di cromatura e trattamenti di metalli in genere

Laboratorio per la lavorazione di metalli preziosi

Laboratorio di sartoria

Laboratori e botteghe artigiane in genere

Laboratorio per la riparazione di apparecchi radiotelevisivi

Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi

Aree scoperte in uso

Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Officine per la riparazione di autoveicoli e/o motoveicoli

Officine per la riparazione di biciclette e/o ciclomotori

Carrozzerie

Elettrauto

Officine per la rettifica di parti meccaniche

Officine per la tornitura

Officine in genere

Officine per la riparazione pneumatici

Aree scoperte in uso

Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Fabbricazione di sistemi di lubrificazione centralizzata e di componenti per macchinari e piattaforme

Fabbricazione di macchine per legatoria e cartotecnica

Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici

Lavorazione, argentatura e taglio del vetro piano

Lavorazione del marmo per la realizzazione di monumenti funebri

Lavorazione, taglio e sagomatura di ferro per edilizia prefabbricata, residenziale e pubblica

Fabbricazione di mobili non metallici per uffici e negozi

Fabbricazione di detersivi

Fabbricazione di cavi elettrici

Fabbricazione di serbatoi metallici per l'industria alimentare, chimica, dolciaria, cosmetica e farmaceutica

Fabbricazione di guarnizioni in silicone mediante estrusione

Fabbricazione di gadget in plastica

Fabbricazione di prodotti in legno (esclusi i mobili)

Fabbricazione di pompe e compressori

Fabbricazione di infissi metallici, porte blindate, serramenti

Fabbricazione e allestimento di stand fieristici e scenografie

Fabbricazione di strutture metalliche e parti di esse

Fabbricazione di espositori e supporti per vetrine

Fabbricazione di stampi in acciaio per materie plastiche

Fabbricazione di prodotti di carpenteria metallica

Fabbricazione di guarnizioni e minuteria metallica

Fabbricazione di prodotti in vetro soffiato per laboratori

Fabbricazione di indumenti da lavoro

Fabbricazione di etichette in materie plastiche

Fabbricazione delle matrici per stampa offset

Fabbricazione di borse e prodotti in pelle

Fabbricazione di tende da sole e veneziane

Fabbricazione di macchine per la lavorazione della plastica (saldatrici, piegatrici, riscaldatrici)

Fabbricazione di lame e altre parti intercambiabili di macchine utensili

Fabbricazione di prodotti in metacrilato

Fabbricazione di prodotti in materiale plastico packaging primario per l'industria farmaceutica

Assemblaggio di apparecchiature elettromeccaniche conto terzi

Assemblaggio valvole industriali automatizzate con motore (elettrico/pneumatico)

Assemblaggio lampadari

Assemblaggio di apparecchiature elettromedicali

Assemblaggio di apparecchiature elettriche con lampade ultravioletti e infrarossi

Assemblaggio componenti elettronici (sistemi di rilevazione presenze)

Fabbricazione di corpi valvola e assemblaggio di valvole e cilindri per apparecchiature pneumatiche (aria compressa)

Trivellazioni e perforazioni

Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristorazione con somministrazione

Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, Kebab, pizzerie

pub, che dispongono di posti a sedere
Trattorie
Self - service
Pizzerie
Tavole calde con o senza bar
Agriturismo
Osterie con cucina
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie

Mense popolari
Refettori in genere
Mense aziendali
Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
Birrerie
Osterie senza cucina
Amburgherie

Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar e caffè gestiti da circoli, società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e in quelli della cooperazione
Bar e altri esercizi simili senza cucina
Bar collegati ad attività alberghiera
Caffè
Bar pasticcerie
Gelaterie
Latterie

Produzione di pasticceria fresca inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori in una sede diversa da quella della produzione

Produzione di pasticceria fresca senza vendita diretta al pubblico e/o all'ingrosso

Aree scoperte in uso

Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolci in genere

Negozi generi alimentari

Panifici per la produzione di prodotti di panetteria fresca

Produzione di paste alimentari, di dolci, di cuscus e di prodotti farinacei simili con o senza vendita diretta al pubblico

Latterie

Macellerie

Salumerie

Pollerie

Prodotti ittici (pesce, ecc.)

Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso

Enoteca

Magazzino per la vendita di vino, liquori, bevande alcoliche al dettaglio, all'ingrosso "porta a porta" e per corrispondenza

Locali/magazzini vendita ingrosso generi alimentari anche non compresi nella stessa classe

Aree scoperte in uso ai negozi appartenenti alla classe 25

Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste

Mini market non alimentari oppure misti non alimentari ed alimentari (esclusivamente prodotti confezionati) escludendo la vendita di prodotti alimentari “freschi”

Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura compresa la vendita di prodotti diversi anche confezionati (alimentari e non alimentari)

Pescherie

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio, piadine rie, kebab che non dispongono di posti a sedere

Negozi di fiori

Locali vendita serre

Aree scoperte in uso

Classe 28 - Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti

Aree comuni condominiali di centri commerciali

Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari

Banchi a posto fisso

Posteggi di generi alimentari e fiori

Banchi di generi alimentari e fiori

Aree scoperte in uso

Classe 30 - Discoteche, night club

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro